



Commissione Europea
Direzione Generale dell'Istruzione e della Cultura
Corso di Diritto Europeo dello Sport



Università degli Studi di Padova
CORSO DI LAUREA INTERFACOLTÀ IN SCIENZE MOTORIE



**FORUM
GIURIDICO
EUROPEO
DELLA NEVE**
DAI DIRITTI DELLA NEVE
AL DIRITTO DELLA NEVE
BORMIO - VALTELLINA

III° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE BORMIO 23 – 25 NOVEMBRE 2007

**IL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT E GLI SPORT INVERNALI:
STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE ARBITRALI
ORDINARIE E DELLE CHAMBRE AD HOC**

**Prof. Avv. Jacopo Tognon – docente di Diritto Europeo dello Sport
(azione *Jean Monnet*) nell'Università di Padova; Componente del TAS,
Tribunal Arbitral du Sport, Losanna**

1. Introduzione: il sistema di giustizia sportiva Internazionale e il TAS

Come in ogni ordinamento giuridico autonomo, quale in un certo senso può considerarsi l'ordinamento sportivo, condizione di efficacia e funzionamento del sistema, è la presenza di un meccanismo di controllo e di giustiziabilità delle pretese in ambito endo-associativo.

Infatti anche nel mondo dello Sport Internazionale, improntato oramai al più esasperato economicismo, non possono mancare organi di giustizia interni alle singole F.S.I., deputati a risolvere le controversie che insorgano tra associati, affiliati, e federazioni e comitati olimpici.

L'esperienza che si vuole oggi descrivere è per certi versi singolare e modello da seguire anche per quanto attiene il travagliato funzionamento della giustizia sportiva domestica sul quale abbiamo avuto modo di soffermarci nella comunicazione svolta proprio in occasione del precedente Forum Giuridico Europeo della Neve.

Va innanzi tutto ricordato che il problema fondamentale in ambito della giustizia sportiva attiene all'indipendenza, imparzialità e terzietà funzionale dei propri organi.

Dette problematiche si rilevano tuttora, e sono fonte di censure e critiche, in quanto non consentono – anche di fronte all'opinione pubblica – di poter considerare le decisioni prese da detti organi svincolate dalle istituzioni che in concreto li hanno nominati.

Il Tribunal Arbitral du Sport nasce nel 1984 quale prima risposta all'esigenza di poter garantire uno strumento alternativo all'esercizio della funzione giurisdizionale statale e, allo stesso tempo, quale organo arbitrale e come tale equidistante dalle parti coinvolte.

Sebbene sino al 1994 il T.A.S. fosse alle dipendenze del CIO, dopo la decisione presa dal Tribunale Federale Svizzero del 15.3.1993 che pur affermando la natura arbitrale del giudizio sportivo ne ha auspicato una maggiore indipendenza “scorporando il T.A.S.” dal Comitato Internazionale Olimpico, la svolta si ebbe con il congresso di Parigi del 1994, anno in cui fu adottato per la prima volta il codice di arbitrato in materia di sport.

La più rilevante innovazione introdotta dalla riforma fu dunque l'istituzione di un nuovo organismo, il CIAS, con la finalità di assicurare la gestione del TAS e il suo funzionamento, e in questo modo sostituendosi integralmente al CIO.

Il sistema arbitrale così disegnato dopo la riforma ha consentito al TAS di riaffermare la propria indipendenza e, soprattutto, quella terzietà funzionale che permettono di farne il più serio e affidabile Tribunale sportivo oggi esistente.

A tal fine peraltro non è superfluo ricordare che proprio un caso legato alla Federazione Internazionale di Sci permise al Tribunale Federale Svizzero - Giudice competente a conoscere delle impugnazioni dei lodi arbitrali per motivi di nullità emessi dal TAS – di affermare la fine del legame genetico con il CIO e quindi il rafforzamento del carattere arbitrale del procedimento e del giudizio sulle controversie ad esso sottoposte.

2. Brevi cenni di funzionamento del T.A.S.

L'istituzione arbitrale di cui stiamo discutendo si basa quindi su un sistema di disposizioni di natura statutaria, i cui primi 26 articoli sono relativi all'organizzazione degli organi e, di seguito a queste, ulteriori 43 articoli disciplinano lo svolgimento dei giudizi.

In estrema sintesi, non potendo essere questa la sede per approfondire le singole regole di procedura – peraltro dotate di una estrema semplicità – è opportuno ricordare la presenza di due camere arbitrali: quella ordinaria e quella d'appello, quest'ultima dotata di maggiori poteri inquisitori e nel complesso investita quasi esclusivamente di controversie legate al doping di cui al Codice WADA, rielaborato con modifiche alla recentissima terza conferenza mondiale sul doping nello sport svoltasi a Madrid dal 15 al 17 novembre 2007.

Per quanto riguarda invece la Camera ordinaria è opportuno ricordare una elencazione di controversie sottoposte alla decisione del TAS.

Si tratta in particolare di :

- contratti di sponsorizzazione tra atleti e società commerciali;
- contratti di lavoro;
- contratti di licenza per l'utilizzazione dell'immagine;
- contratti di fornitura di equipaggiamento sportivo;
- responsabilità civile dell'organizzatore di manifestazioni;
- e controversie sulla nazionalità sportiva del giocatore.

Per poter accedere alla giurisdizione arbitrale del TAS occorre che la clausola compromissoria sia contenuta negli statuti delle federazioni sportive internazionali e dei comitati olimpici, con l'impegno assunto dalle parti di rispettarne il contenuto.

E' poi opportuno rilevare che, a prescindere dal luogo in cui possono tenersi le udienze, il lodo del TAS è considerato come una pronuncia arbitrale svizzera: e questo anche nelle occasioni relative alle chambre ad hoc.

Interessante è, inoltre, ricordare che il TAS in sede di appello ha il potere di emanare misure provvisorie e conservative.

Per quanto attiene invece la disciplina relativa al diritto applicabile al merito, occorre distinguere tra la forma ordinaria e quella d'appello.

Per quanto riguarda la forma ordinaria si prevede che gli arbitri decidano in base alle regole di diritto scelte dalle parti, ovvero, in mancanza, applichino il diritto svizzero.

In relazione alla procedura d'appello, rimanendo sempre in via principale la facoltà delle parti di scegliere le proprie regole di diritto, occorre ricordare che l'articolo R. 58 indica come applicabile in via sussidiaria il diritto del paese nel quale la Federazione Sportiva la cui decisione impugnata ha sede, disponendo che comunque gli arbitri debbano tenere conto delle disposizioni regolamentari federali.

Ne è sorta quindi una raccolta di principi di diritto di creazione giurisprudenziale arbitrale che ha dato vita a un vero e proprio diritto transnazionale dello sport, meglio conosciuto con il nome di LEX SPORTIVA o più propriamente LEX LUDICA.

3. Nello specifico: l'esperienza dell'arbitrato nei giochi olimpici

La particolare efficacia di questo sistema di giustizia, che ha permesso di risolvere dalla data della creazione dell'istituzione più di mille casi e che ha visto aumentare esponenzialmente le domande di arbitrato avanzate dalle parti (oltre 200 solo nel 2006), è stata trasposta attraverso la creazione di una camera arbitrale ad hoc per la risoluzione delle controversie insorte in occasione dei giochi olimpici in conformità a quanto previsto dall'art. 74 della stessa Carta Olimpica.

L'esperienza è stata così significativa che il CIAS ha poi deciso di estendere la giurisdizione del TAS anche ad altre grandi manifestazioni tra le quali si devono ricordare i giochi del COMMONWEALTH, i mondiali e gli europei di calcio.

La prima edizione dei giochi che ha visto la costituzione di una Camera ad hoc (all'epoca investita di sei casi) è stata quella Atlanta; mentre dall'edizione di Nagano del 1998, le Camere si sono formate anche in occasione dei giochi olimpici invernali e quindi si sono occupate in varie situazioni di controversie aventi tra le parti la Federazione Internazionale di Sci.

Le esigenze di celerità ed efficacia del procedimento che prevedono una pronuncia della decisione finale entro 24 ore dal deposito della domanda, assicurano in tutti i casi il rispetto dei diritti delle parti quale condizione di equità della procedura e quindi quale rispetto del principio sovrano in materia del pieno contraddittorio.

E' interessante notare che la pronuncia dell'organo arbitrale può giungere a prescindere dalla considerazione del diritto specifico di ogni Stato basandosi unicamente su regole proprie del sistema sportivo cui prima, peraltro, si è fatto riferimento.

Non da ultimo, infine, dobbiamo porci il problema della circolazione internazionale delle decisioni rese dal TAS, tenuto conto della convenzione di New York del 10.6.1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

L'indipendenza rispetto agli enti che hanno concorso alla sua creazione e che vigilano sull'attività del TAS permette a maggior ragione di ritenere efficaci i lodi sussistendo le condizioni per la concessione del cosiddetto *exequatur*.

Ben più ampio rilievo meriterebbe la trattazione di siffatto argomento che per motivi di tempo siamo costretti a omettere.

4. La Federazione Internazionale di Sci e il TAS

Come è noto la Federazione Internazionale di Sci è un organizzazione che prevede quali parti componenti le singole federazioni nazionali.

All'interno della stessa è presente un organo di giustizia denominato "Corte FIS" idoneo a risolvere le controversie domestiche, con i limiti di cui abbiamo prima accennato.

E' presente altresì un Consiglio composto da un Presidente e da quattro Vice Presidenti competente – caso questo davvero singolare – anche a decidere in ordine alle sanzioni sui casi di doping le cui decisioni devono essere sottoposte al TAS a mente dell'art. 31.2 dello Statuto della FIS nella sua ultima edizione del giugno 2006.

E' previsto comunque in via residuale e definitiva che tutte le decisioni prese dagli organi di giustizia FIS possono essere appellate di fronte al TAS in un termine di 21 giorni dalla data della loro conoscenza.

In nessun caso è permesso di adire ulteriori organi di giustizia sportiva, sebbene non sia previsto alcun deterrente “disciplinare” in caso di violazione di siffatto vincolo di giustizia.

Anche la FIS, quindi, ha recepito ed eletto il Tribunale arbitrale di Losanna quale ultimo grado di giustizia nelle controversie di natura sportiva.

5. Conclusioni

Il ricorso al Tribunale di Losanna si presenta dunque come un ottimo strumento deflativo delle controversie sportive internazionali evitando la presenza e l'ingerenza di giurisdizioni statali, vere e proprie – come ben definito anche dal Vigoriti – *convitate di pietra* in questa materia.

Il successo del TAS si deve da un lato alla competenza e preparazione degli arbitri che compongono i vari collegi giudicanti; e dall'altro alle regole di procedura molto snelle che permettono un accesso “facile” a detta forma di giurisdizione sportiva.

Se, difatti, sino al 1994 – prima cioè della creazione dell'ICAS – i casi sottoposti a Tribunale di Losanna erano stati solo 76 in 8 anni, nei successivi 12 anni sono state presentate oltre 1.100 domande che testimoniano il successo e l'efficacia della Camera Arbitrale.

Anche l'Italia ha recentemente deciso di seguire la via seguita dal TAS andando radicalmente a modificare la struttura e le competenze della Camera di Conciliazione e Arbitrato istituita presso il CONI mediante la fondazione di un nuovo organo di giustizia (che deve ancora insediarsi) denominato Tribunale Arbitrale dello Sport.

La scelta dei 4 saggi (tra cui il Vice Presidente della Commissione Europea on. Franco Frattini) chiamati a ridisegnare la giustizia sportiva italiana, dopo i paradossi creati dalla Camera del CONI quale collegio arbitrale che adottava provvedimenti amministrativi (!), è stata quella di privilegiare la natura arbitrale del giudizio, con ciò introducendo ex novo quel principio di terzietà funzionale che, in concreto, più volte è sembrato mancare alla Camera del CONI nella sua precedente formulazione.

Difficile dire adesso se il nuovo organo arbitrale saprà colmare le lacune della giustizia endoassociativa che fino a quando non si doterà di una sua struttura autonoma – quale una federazione di servizi dei giudici sportivi – non sarà mai *super partes*.

Ma la strada maestra tracciata sembra quella giusta e per cui è doveroso guardare con fiducia a questa riforma, modellata sul successo del

TAS, e di cui l'ordinamento sportivo italiano sentiva una necessità non più procrastinabile.

Jacopo TOGNON